Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini
13 AGO. 2013
- ARRIVATO -
Prot. n. 0002531/E

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Il Coordinatore dei Giudici di Pace di Rimini Dott.ssa Paola Guagneli, il Procuratore della Repubblica Dott. Paolo Giovagnoli e per esso il dott. Paolo Gengarelli, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini Avv. Giovanna Ollà ed il Presidente della Camera Penale di Rimini Avv. Roberto Brancaleoni

concordando

sulla necessità che le udienze penali avanti ai Giudici di Pace di Rimini si svolgano in modo da

1. - dare concretezza al precetto costituzionale del giusto processo,
2. - assicurare la ragionevole durata di ogni processo,
3. - garantire il pieno e regolare esercizio del diritto di difesa,
4. - rispettare la dignità e le esigenze di imputati, persone offese, testimoni e di ogni altra persona coinvolta nel processo,

convengono sull'applicazione nello svolgimento delle udienze penali avanti ai Giudici di Pace di Rimini delle seguenti regole condivise, denominate nel loro complesso "Protocollo per la regolamentazione dello svolgimento delle udienze penali avanti il Giudice di Pace".

DISCIPLINA GENERALE DELL'UDIENZA

L'udienza penale dibattimentale inizia di regola alle 9.00 ed è organizzata dal Giudice in guisa tale che non si protragga oltre le ore 17.30 con una sospensione obbligatoria – ove non si concluda entro le ore 14.00 – di almeno 30 minuti a partire da tale ora, fatte salve le esigenze derivanti da situazioni particolari (processi con imputati detenuti) e comunque nel rispetto dei termini di orario previsti, per il personale di Cancelleria;

Il Giudice fa affiggere il ruolo sulla porta dell'aula entro le ore 8.30 del giorno fissato per l'udienza.

I Difensori possono chiedere che venga rilasciata loro copia.

Il ruolo contiene l'elenco per fascia oraria dei processi identificati con l'indicazione del numero di registro generale del Giudice di Pace, il numero del registro generale delle notizie di reato, il nome dell'imputato e l'ora in cui sarà chiamato il processo.

Il Giudice, il PM ed i Difensori hanno rigorosamente l'obbligo di indossare la toga. Il Consiglio dell'Ordine ovvero la Camera Penale pone a disposizione degli Avvocati una toga.

All'inizio della trattazione di ogni processo, in assenza dell'ufficiale giudiziario, ciascuna parte segnala al cancelliere d'udienza la presenza o meno dei propri testi; i testi sono successivamente chiamati a deporre a cura della parte che li ha citati.

Nelle udienze di rinvio successive alla prima, tutti i processi sono fissati ad orari differenziati, in modo da consentire l'espletamento dell'istruttoria programmata ed evitare inutili attese alle parti e ai testimoni.

Quando nel corso dell'udienza le parti segnalano l'assenza dei testimoni o quando, imprevedibilmente, la trattazione di un processo si protrae in maniera tale da rendere necessario il differimento degli altri processi, il Giudice dispone con immediatezza i rinvii, anche sospendendo la trattazione del processo in corso.

I Difensori comunicano eventuale concomitante impegno professionale o altro legittimo impedimento che comporti il rinvio o il differimento dell'udienza appena ne vengono a conoscenza o comunque appena possibile, segnalandolo anche alle altre parti interessate al medesimo procedimento.

Qualora nei giorni precedenti l'udienza, sorgesse la necessità per il Giudice di rinviare l'intera udienza o singoli processi , il Giudice disporrà la comunicazione immediata del rinvio via e-mail alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine che provvederà, con lo stesso mezzo alla

massima e tempestiva diffusione agli iscritti anche al fine, ove possibile, di contro - citare i testimoni e di informare le parti e i Difensori provenienti da altri Fori.

In caso di motivazione contestuale la sentenza sarà messa a disposizione delle parti il giorno stesso della pronuncia o al più tardi il giorno successivo.

PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE

Per ogni processo è tenuta un'udienza di prima comparizione nella quale si verifica la costituzione delle parti, si trattano le questioni preliminari, si esperisce l'obbligatorio tentativo di conciliazione – per rendere effettivo il quale i difensori si impegnano a far presenziare le parti - si tratta l'ammissione delle prove.

Per l'udienza di prima comparizione non sono citati testi, periti o consulenti né si assumono prove.

Il PM nel decreto di citazione a giudizio inserisce il seguente avviso : *"la persona offesa è citata a comparire alla prima udienza solo al fine di consentirle , ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore , di costituirsi parte civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno .Successivamente sarà citata quale testimone".*

FASCE ORARIE

Il Giudice designa le fasce orarie di trattazione dei singoli procedimenti avendo presente i seguenti criteri di massima :

- le udienze di prima comparizione vengono trattate dalle ore 9 alle ore 10.30.
- dalle 10.30 alle 13.30 vengono trattati i processi con attività istruttoria e discussione
- dalle 14.00 fino al termine processi con attività istruttoria e discussione
- nessun processo può essere chiamato prima dell'ora indicata dal Giudice, salvo diverso accordo fra tutte le parti processuali.
- Il rinvio o il decreto di citazione a giudizio privo di indicazione dell'ora, si intende

fatto per le ore 9.00.

Nell'ambito della prima fascia oraria il Giudice nel formare il ruolo e, comunque, nella effettiva trattazione darà la preferenza: ai giudizi con imputati detenuti, ai giudizi per i quali sussistono nullità o difetti di notificazione o fattispecie processuali (legittimo impedimento a comparire dell'imputato o difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, maturata prescrizione del reato etc.) che possono portare ad una immediata definizione o ad un immediato rinvio del giudizio, così da consentire al Giudice di organizzare l'udienza.

Nell'ambito di ciascuna fascia oraria ed in deroga all'ordine stabilito, il Giudice potrà trattare i processi con testi detenuti, portatori di handicap, ultra settantenni, provenienti da altre regioni o province, donne in stato di gravidanza, minori di età.

DISCIPLINA PER LA NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO

In caso fosse necessario nominare un difensore di ufficio ex art. 97 1° comma (nomina di difensore di ufficio per rinuncia al mandato) il Giudice, anche tramite la Cancelleria, dovrà contattare il call center, assicurando la regolare turnazione degli incarichi.

La rinuncia al mandato deve essere possibilmente comunicata per tempo alla Cancelleria per attivare il call center ed evitare inutili attese e intralci in corso d'udienza.

In caso fosse necessario nominare un difensore di ufficio ex art. 97 4° comma (nomina di difensore di ufficio per assenza del difensore titolare), il Giudice, anche tramite la Cancelleria, dovrà contattare il call center ovvero utilizzare l'elenco dei nominativi dei Difensori di ufficio di turno che il Consiglio dell'Ordine farà pervenire settimanalmente, assicurando la regolare turnazione degli incarichi.

Il difensore di turno deve rendersi reperibile senza indugio, in modo da non ritardare lo svolgimento dell'udienza.

ASSENZA DEL DIFENSORE DI UFFICIO

I1 Giudice, anche tramite il cancelliere d'udienza, compila uno statino con indicazione dei numeri di R.G. dei procedimenti in cui il Difensore d'ufficio nominato ex art. 97, 1° comma, c.p.p. non si sia presentato in udienza ed il nome del Difensore assente. Tale statino è trasmesso, senza altra formalità, al Consiglio dell'Ordine che compie le opportune verifiche e, in caso di comportamenti ingiustificati e reiterati, adotta le sanzioni previste dal Regolamento delle Difese di Ufficio approvato dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale.

Per la verifica della funzionalità del Protocollo è istituito un Osservatorio permanente presso l'Ufficio del Coordinatore, composto da Giudici di Pace, magistrati, eventualmente anche onorari, della Procura della Repubblica e Avvocati delegati in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine e della Camera penale.

Rimini, 12-08-2013

Il Giudice di Pace Coordinatore Dott.ssa Paola Guagneli

Il Procuratore della Repubblica Dott. Paolo Giovagnoli e per esso il dott. Paolo Gengarelli

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rimini Avv. Giovanna Ollà

Il Presidente della Camera Penale di Rimini Avv. Roberto Brancaleoni